

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE
AREE COMUNALI ALLE DITTE DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE E AI PARCHI DIVERTIMENTO
COMUNI DI: DOLO, FIESSO D’ARTICO E FOSSO’**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA N. 5 IN DATA 17.04.2007 – ESECUTIVO IL 04.06.2007

Art. 1 Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337, regola la concessione delle aree comunali per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione di:

- Sagre – Fiere – Feste Tradizionali (Sezione I)
- Parchi di divertimento organizzati (Sezione II)
- Installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni (Sezione III)

Per l'organizzazione dei Parchi di divertimento l'organizzatore ha l'obbligo di rispettare quanto previsto dalla legge n. 337/68, dal Regolamento emanato dal Ministero dei beni e delle Attività Culturali, Dipartimento dello Spettacolo e dal presente Regolamento.

SEZIONE I

CONCESSIONE DELLE AREE

Art. 2 Le concessioni delle aree per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e le relative autorizzazioni per l'esercizio, sono rilasciate alle ditte che ne abbiano fatto richiesta ai sensi della Legge 18/03/1968 n. 337, almeno 120 giorni prima della data di inizio della manifestazione. *Per le domande inviate per raccomandata a.r. fa fede il timbro di spedizione.*

Al fine di avere data certa relativamente all'inizio della manifestazione, conseguente al termine di 120 giorni, necessari per presentare la domanda, si stabiliscono le seguenti date fisse:

➤ *Comune di Dolo:*

<i>Sagra di S. Valentino</i>	<i>14 febbraio</i>
<i>Carneval dei Storti</i>	<i>1 marzo</i>
<i>Sagra di S. Rocco</i>	<i>16 agosto</i>
<i>Sagra di S. Michele</i>	<i>29 settembre</i>
<i>Festa del Vino</i>	<i>7 ottobre</i>

➤ *Comune di Fiesso d'Artico:*

<i>Carnevale Fiessese</i>	<i>14 febbraio</i>
<i>Festa paesana</i>	<i>1 giugno</i>

➤ *Comune di Fossò:*

<i>Sagra di S. Luigi</i>	<i>1 luglio</i>
<i>Sagra di S. Giacomo</i>	<i>15 luglio</i>
<i>Sagra di Natale</i>	<i>25 dicembre</i>

Qualora l'attività attrazionistica venga svolta in area privata, è necessario presentare all'ufficio competente il nulla-osta scritto del proprietario dell'area stessa. L'uso di aree private è comunque subordinato alle norme del presente Regolamento in quanto applicabili.

Nei novanta giorni precedenti la data di inizio della manifestazione, non può essere consentito l'esercizio a singole attrazioni o a parchi di divertimento organizzati, fatta eccezione, nel caso esista consuetudine; la consuetudine rimane inalterata anche in caso di interruzione se questa è dovuta a causa di forza maggiore.

Qualora nel suddetto termine di 120 giorni prima dell'inizio della manifestazione non siano pervenute domande sufficienti a coprire l'intera area a disposizione, saranno accettate, qualora contengano i requisiti di Legge e Regolamento, domande in deroga al comma precedente e fino all'esaurimento dello spazio a disposizione.

La Conferenza di Servizi, composta dai Responsabili dell'Ufficio Attività Produttive e del Corpo di Polizia Municipale nonché dai rappresentanti delle Associazioni di Categoria (*che nominano, prima dell'inizio della Conferenza di Servizi, un unico delegato per l'espressione del voto*), cui compete il parere ai fini del rilascio delle concessioni, dovrà valutare in caso di variazioni in eccesso dell'organico del Parco, il numero massimo di attrazioni per ogni tipo che possono essere accolte, *tenuto conto dell'area disponibile nel provvedimento di cui all'art. 9 della Legge 337/98.*

Qualora in ciascuna Sagra e/o manifestazione vi sia un soggetto organizzatore o coordinatore delle iniziative correlate (Associazioni Locali, Pro Loco, Comitati Parrocchiali e rappresentanti del Comune stesso) i propri rappresentanti partecipano in forma consultiva alla Conferenza di Servizi. Le modalità di svolgimento della Conferenza di Servizi è quella prevista dall'art. 14 della Legge 241/90.

La valutazione deve mirare a garantire il mantenimento di un giusto equilibrio delle attrazioni che si rivolgono alla stessa fascia di utenza, per consentire un esercizio economicamente attivo.

Le attrazioni devono essere prese in considerazione tenendo conto del tipo specifico e non soltanto della categoria.

Contestualmente, tenendo conto dell'utenza potenziale alla manifestazione in oggetto, dovrà stabilire le attrazioni di novità che possono partecipare.

La qualifica di **ATTRAZIONE DI NOVITA'** è attribuibile ad un'attrazione piccola, media, grande, avente caratteristiche decisamente diverse da altre già frequentatrici e che non abbiano partecipato nei 2 anni precedenti.

Ferme restando le disposizioni di cui al successivo art. 3, possono essere autorizzate, fino a 2 attrazioni, per un massimo di 2 anni consecutivi.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Art. 3 Nell'intento di incrementare l'interesse del pubblico, compatibilmente con la disponibilità dello spazio, *potrà essere valutata la possibilità di mantenere* un'area per le attrazioni di novità nel rispetto dei diritti acquisiti dai concessionari abituali.

E' riconosciuto "abituale frequentatore" l'esercente che ha partecipato ad almeno tre manifestazioni consecutive, fermo restando la graduatoria.

Non è riconosciuto "abituale frequentatore" l'esercente che, all'entrata in vigore del presente regolamento, ha partecipato alle manifestazioni con concessione precaria.

Le istanze dovranno essere corredate da:

1. Generalità complete dell'interessato unitamente agli estremi del codice fiscale, licenza comunale, della partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2. Le esatte misure di ingombro dell'attrazione, comprensive di sporgenze pensili e pedane, il numero delle carovane di abitazione e dei carriaggi. L'attrazione deve essere indicata con la denominazione di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968 n. 337;
- 2/bis. In caso di attrazioni non presenti nell'elenco di cui al punto 2), verranno autorizzate qualora esista spazio appositamente riservato diverso da quello riservato alle ditte autorizzate ex L. 337/68;
3. Una fotografia dell'attrazione nel caso di prima richiesta o di modifica della struttura iniziale;
4. I documenti originali di cui al punto 1) dovranno essere presentati all'atto dell'autorizzazione dell'esercizio.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Art. 4 L'accoglimento dell'istanza sarà comunicato agli interessati almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

In difetto di detta comunicazione nei termini suindicati l'istanza si intende respinta;
L'esito dell'istruttoria sarà comunque comunicato agli interessati;

Avverso il diniego dell'istanza potrà essere presentato ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dal ricevimento avanti al TAR ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

REQUISITI PREFERENZIALI

Art. 5 In sede di istruttoria, agli effetti dell'accettazione, l'organo competente dovrà tenere conto dei seguenti requisiti preferenziali che sono attribuibili all' esercente e all' attrazione:

1. Il tipo di attrazione e le sue condizioni estetiche risultanti dalla documentazione fotografica o da relazione della Polizia Municipale;
2. Anzianità di domanda entro i termini (con riferimento al numero di edizioni per le quali è stata presentata ininterrottamente);
3. L'attrazione che installa nello spazio riservato alle novità casualmente libero non acquisisce il diritto all'anzianità nello stesso sito;
4. L'attrazione che per tre anni consecutivi ha rinunciato alla partecipazione al Parco perde tutto il punteggio relativo alla presenza stessa;
5. L'attrazione non in graduatoria che subentra grazie alla rinuncia di un'altra già regolarmente concessa non acquisisce alcun punteggio e successivamente lo stesso spazio verrà dato alla ditta con maggior punteggio in graduatoria;
6. Perde tutto il punteggio relativo alla presenza anche chi rinuncia alla partecipazione a partire da trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione, con esclusione delle cause di forza maggiore.

Il numero delle attrazioni dovrà essere relativo al concordato di cui al 3° comma dell'Art. 2.

SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

Art. 6 E' consentita la sostituzione *della giostra con altra tipologia*, purché la nuova attrazione sia di caratteristiche e di tipo completamente diversi rispetto a quelle esistenti nel parco.

Le migliorie e gli ammodernamenti vengono autorizzati di volta in volta, dalla Conferenza di Servizi di cui all'art. 2 .

Ove tuttavia l'accoglimento della nuova attrazione, in conseguenza dell'aumento delle misure d'ingombro comportasse la necessità di escludere altre attrazioni già frequentatrici, la domanda di partecipazione non potrà essere accolta.

In presenza di più domande che richiedono aumento delle misure di ingombro verrà accolta la domanda della ditta che da più tempo non ha ottenuto, per la specifica attrazione, ampliamenti e in caso di parità seguendo la graduatoria di cui al 6° capoverso dell'art. 8 successivo.

L'attrazione che per questa ragione rimarrà esclusa sarà collocata nel posto che le compete nella graduatoria delle attrazioni che potranno essere eventualmente accolte nelle manifestazioni future.

L'attrazione che ha già partecipato al parco, fino a quando sarà gestita dall' esercente cui è stata rilasciata la prima concessione, non potrà essere sostituita da altra dello stesso tipo, anche se appartenente o gestita da esercente avente punteggio superiore.

PARTECIPAZIONE AL PARCO PER ROTAZIONE

Art. 7 La partecipazione al parco per rotazione è consentita esclusivamente nel caso in cui il numero delle accettazioni possibili ai sensi del 6° comma dell'art. 2, sia inferiore al numero dei richiedenti per i quali il computo dei punti risulti equivalente.

ASSENZE

Art. 8 *Qualora il titolare senza giustificato motivo non si presenti alla manifestazione, è escluso dalla partecipazione alla successiva edizione della medesima.*

Sono considerate, ai fini del presente articolo e di quanto previsto all'art. 5 – punto 6), cause di forza maggiore:

- a) malattia e/o infortunio, corredato da certificazione medica in originale, del titolare o di tutti i soci in caso di persone giuridiche;*
- b) gravidanza del titolare o di tutti i soci in caso di persona giuridica, corredata da certificazione medica in originale;*
- c) indisponibilità dell'attrazione per rottura improvvisa e/o manutenzione straordinaria, previa presentazione di relazione di un Tecnico iscritto in apposito Albo Professionale;*

Fatta salva la mancata partecipazione ingiustificata, costituisce decadenza dal diritto di partecipazione ad ogni singola attrazione, anche il verificarsi per 3 anni consecutivi delle fattispecie di cui ai punti a), b) e c).

Qualora in caso di compresenza di altra Sagra concomitante con quella da autorizzare, sarà considerato assente giustificato, colui che presenterà apposita richiesta di mancata partecipazione prima della Conferenza di Servizi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale per cause di forza maggiore può disporre la temporanea sospensione dalla partecipazione per 1 o più edizioni della manifestazione.

Le esclusioni vengono decise dalla Conferenza di Servizi di cui all'art. 2, andando ad escludere la/le attrazione/i collocate alla fine della graduatoria costruita applicando i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive nella stessa manifestazione;
a parità:

b) maggior anzianità della licenza di esercizio originaria, tenendo conto di eventuali subingressi o cambi di residenza (a partire dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 616/77); ed in caso di ulteriore parità:

c) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (già Registro Ditte).

GESTIONE DIRETTA DELL'ATTRAZIONE

Art. 9 Il titolare dell'attrazione è tenuto alla gestione diretta della medesima. Può essere sostituito o coadiuvato dai familiari o conviventi a carico, purché abbiano l'età prevista dalla legge per lo svolgimento di attività lavorativa.

SUCCESSIONE NELL'ESERCIZIO

Art. 10 In caso di subingresso per atto tra vivi, sia persona fisica che giuridica, viene riconosciuto al subentrante il punteggio di frequenza acquisito dall'attrazione del cedente e quest'ultimo perde tutto il punteggio acquisito dall'attrazione ceduta. Il subingresso può avvenire solo a seguito di formale atto notarile registrato.

In caso di decesso del titolare, tutti i diritti di anzianità dallo stesso acquisiti sono riconosciuti agli eredi, purché assumano la conduzione e la gestione diretta dell'attività; detti

diritti possono essere fatti valere entro il termine massimo di 12 mesi dal decesso, trascorso il quale decadono.

In caso di subentro a seguito di conferimento dell'azienda e del ramo d'azienda a Società, il requisito "anzianità di appartenenza alla categoria" (data di iscrizione al R.E.A. – ex R.D. della Camera di Commercio – per la specifica attività) riguarda il conferente, sarà ricociuto in capo alla Società.

SUB-CONCESSIONE

Art. 11 E' vietata ogni forma di sub-concessione.

In caso di accertata infrazione del concessionario, sarà revocata la concessione per l'attrazione in oggetto che non potrà essere accolta nelle due successive manifestazioni.

COMITATO ORGANIZZATIVO

Art. 12 L'assemblea dei partecipanti al parco nominerà una "Commissione" (interna o di parco) composta da 3 persone abitualmente autorizzate, la quale farà da tramite tra i concessionari e l'Amministrazione Comunale. Qualora non fosse possibile tale nomina da parte dell'Assemblea dei partecipanti, sarà dato compito alle associazioni di categoria di esprimere la nomina.

Tale Commissione dovrà curare l'organizzazione delle varie manifestazioni preventivamente concordate in assemblea, ripartendo equamente le spese fra tutti i concessionari, secondo i parametri e le modalità consuete, salvo diverse norme stabilite in assemblea.

Sarà motivo di esclusione, *su conforme parere della Conferenza di Servizi di cui all'art. 2*, dell'assegnazione dell'area per l'anno successivo:

- non aver ottemperato alle disposizioni per la collocazione e l'esercizio delle attrazioni nel parco divertimenti;
- il mancato pagamento del plateatico o dei rimborsi spese manifestazioni, di cui all'art. 11, ultimo comma, pulizia ecc., relativamente alla concessione;
- il ritardo nell'inizio dell'attività, l'anticipo o il ritardo nella cessazione della stessa, non specificatamente autorizzata;
- la non corrispondenza tra la descrizione del tipo di attrazione in domanda rispetto a quella in opera nello spazio assegnato;
- la mancata sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi, secondo le disposizioni impartite dagli incaricati comunali;
- litigi e alterchi fra gli operatori ed inoltre l'assunzione di comportamenti poco corretti nei confronti degli incaricati comunali.
- La mancata adesione alle manifestazioni e/o iniziative organizzate dalla Commissione di cui all'art. 11;
- *La violazione ad 1 o più prescrizioni di cui al successivo art. 13.*

La reiterazione delle violazioni di cui sopra comporta l'esclusione definitiva dalla partecipazione al parco, su conforme parere della Conferenza di Servizi di cui all'art. 2.

ONERI DEI CONCESSIONARI

Art. 13 Il concessionario non è tenuto a contribuire a spese sostenute da terzi per manifestazioni di vario genere che abbiano luogo durante la permanenza del parco, salvo non siano state preventivamente concordate con la Commissione interna o di Parco di cui all'Art. 11, previa deliberazione della maggioranza della stessa Commissione.

Il concessionario di un'area per attrazioni viaggianti è tenuto rispetto dei seguenti obblighi:

- a) pagamento anticipato del canone OSAP e della tariffa asporto rifiuti relativi al periodo di effettiva occupazione e nel rispetto dei vigenti specifici Regolamenti;***
- b) versamento ad ogni singola Tesoreria Comunale, entro i termini fissati dalla Conferenza di Servizi di cui al precedente art. 2), di una cauzione il cui importo ed obbligatorietà verranno eventualmente fissati sempre dalla Conferenza di Servizi, in proporzione al numero ed alla categoria delle attrazioni; la cauzione sarà introitata e restituita a conclusione della manifestazione dalla Polizia Municipale, previo accertamento da parte della stessa, che non siano stati arrecati danni ai beni pubblici; nel caso ne fossero riscontrati, la stessa viene incamerata nella quantità necessaria per il risarcimento; la cauzione non viene restituiti in caso di mancata partecipazione alla manifestazione per motivi che non siano di forza maggiore;***
- c) occupazione dell'area ottenuta in concessione esclusivamente con l'attrazione autorizzata e limitatamente alla superficie concessa;***
- d) non cedere a terzi la concessione;***
- e) tenere costantemente pulita l'area concessa e le immediate adiacenze provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti e conferendo gli stessi in appositi contenitori, previ accordi con il Servizio di Nettezza Urbana;***
- f) tenere ben esposta l'autorizzazione comunale e la relativa concessione di occupazione suolo pubblico;***
- g) rispettare la data di inizio e di fine occupazione;***
- h) osservare le prescrizioni igienico-sanitarie e ambientali che di volta in volta potranno essere impartite dall'autorità competente;***
- i) restituire al termine della concessione l'area libera, pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna;***
- j) tenere comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli altri concessionari e degli organi di controllo ed amministrativi del Comune e degli Enti Pubblici in qualche modo coinvolti;***
- k) non utilizzare le aree concesse e le immediatamente vicinanze del parco per carriaggi, carovane ed automezzi, fatta salva l'eventuale deroga stabilita dalla Conferenza di Servizi di cui all'art. 2.;***

ATTIVITA' COMMERCIALI COMPLEMENTARI

Art. 14 Sono compatibili all'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante le attività commerciali (vendita dolciumi, gastronomie ecc.) abitualmente autorizzate, ***fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, pubblica incolumità e prevenzione incendi, compresi eventuali pareri che di volta in volta la CPVLPS esprimerà in sede di parere ex art. 80 del TULPS/31.***

Sono considerate attività complementari al parco anche i pugnometri o altre piccolissime attrazioni. Queste attrazioni verranno installate negli spazi che di volta in volta verranno indicati dall'Amministrazione nell'atto autorizzativo che verrà rilasciato a titolo precario per ogni manifestazione.

SEZIONE II

CONCESSIONE AREE PER PARCHI DIVERTIMENTO ORGANIZZATI

(Art. 7 – L. n. 337/1968)

Art. 15 Si considerano parchi divertimento organizzati quelli che vengono allestiti nel Comune da organizzatori qualificati, specie in concomitanza di esposizioni e mostre campionarie ovvero nel corso di attività turistiche stagionali e in occasioni diverse.

L'organizzazione è vietata in occasione di sagre e fiere.

Tra un parco di divertimenti e l'altro devono trascorrere 60 giorni dalla fine dell'uno all'inizio dell'altro, fatta salva la consuetudine.

Art. 16 Le concessioni di aree per l'installazione dei parchi organizzati sarà fatta dando la preferenza all'esercente che sia in possesso della qualifica di organizzatore, risultante dal prescritto documento rilasciato dal Dipartimento dello Spettacolo e che il complesso da lui allestito in precedenza abbia riscosso, sia per decorosità sia per correttezza di conduzione delle singole attrazioni, il consenso della cittadinanza e della Amministrazione comunale e che abbia presentato regolare istanza.

Art. 17 E' vietato all'esercente organizzatore concessionario dell'area di sub concedere ad altri organizzatori la stessa.

Art. 18 L'organizzatore concessionario è responsabile a tutti gli effetti nei confronti del comune, del buon andamento del parco, del pagamento dei canoni e tributi dovuti, del funzionamento e dell'efficienza dei vari servizi ecc., e sarà tenuto a far osservare agli esercenti partecipanti al parco tutte le eventuali prescrizioni stabilite dal comune e dalle altre Autorità.

Art. 19 Gli esercenti che hanno intenzione di partecipare al parco, sono tenuti a presentare regolare istanza in carta semplice all'organizzatore, corredata da quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento, almeno 180 giorni prima della data di inizio del parco.

L'esercente anche se abituale frequentatore, che non abbia ottemperato a quanto sopra è considerato rinunciatario a tutti gli effetti.

All'organizzatore cui è stata presentata l'istanza, compete l'obbligo di evaderla e dare riscontro scritto con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della data di inizio del parco. In difetto di ciò, la domanda è da considerarsi respinta a tutti gli effetti.

L'organizzatore potrà stabilire norme di comportamento, sentito il parere dell'Amministrazione comunale, oltre a quelle previste nella concessione.

Rimangono valide tutte le norme della sezione I ai fini della accettazione, in quanto compatibili con la Sezione II.

Gli organizzatori dovranno altresì osservare le norme che saranno emanate in materia di organizzazione di parchi.

Art. 20 I requisiti di preferenza di cui all'art. 5 della Sezione I devono essere osservati dai concessionari organizzatori nella scelta delle attrazioni per la formazione dei parchi.

SEZIONE III

INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI E DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

Art. 21 Per le singole concessioni o per piccoli complessi non costituenti parco divertimenti, valgono le norme fissate agli artt. 2-3-5-7-8-10-12.

I complessi o le singole attrazioni di cui al presente titolo possono agire rispettivamente non prima di 60 o 30 giorni da fiere, sagre o altre manifestazioni costituenti parchi divertimento tradizionali.

Vengono considerati piccoli complessi un massimo di una grande attrazione, due medie, due piccole; non si conteggiano le piccole attrazioni di tipo automatico a gettone, pugnometri, cavallini, dondoli, ecc.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

AUTORIZZAZIONI IN AREE PRIVATE DEMANIALI E PATRIMONIALI

Art. 22 Le autorizzazioni in aree private, demaniali e patrimoniali per l'allestimento di spettacoli viaggianti sono subordinate al rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 23 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme relative ai regolamenti comunali Vigenti.